



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6691 del 2021, proposto da

Acciaierie D'Italia S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Grassi, Luisa Torchia, Elisabetta Gardini, Giulia Fortuna, Francesco Grassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Grassi Stefano in Roma, piazza Barberini n. 12;

contro

Ministero della Transizione Ecologica, Ministero dell'Interno, Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Istituto Superiore per la Protezione e La Ricerca Ambientale - Ispra, Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Statte (Ta), Asl di Taranto, Ilva S.p.A. in Amministrazione Straordinaria, Ministero dell'Interno, Dip. Vigili del Fuoco, del

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Comando Prov. Vv.Ff. Taranto non costituiti in giudizio;

Comune di Taranto, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Saverio Marini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via di Villa Sacchetti n. 9;

Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente per la Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Laura Marasco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

e con l'intervento di

ad opponendum:

Codacons, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gino Giuliano, Carlo Rienzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio C/O Codacons Rienzi Carlo in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 73;

Peacelink Associazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Michele Macrì, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia (nei limiti indicati in atti),

a) del decreto del Ministro della transizione ecologica n. 267 del 25 giugno 2021 per la parte in cui:

- con riguardo alla prescrizione n. 16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6) di cui al d.P.C.M. 29.09.2017, prevede che “1. Il Gestore deve rispettare il termine del 30 giugno 2021 previsto dal DPCM 29 settembre 2017 per l'attuazione degli interventi di cui alla prescrizione n. 16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6). 2. Il Gestore, ove decorra inutilmente il termine

riportato al comma 1 senza la completa attuazione degli interventi di cui alla prescrizione n. 16.o) – 42 – 49, deve immediatamente avviare dal 1° luglio 2021 la messa fuori produzione della batteria n. 12 e concludere tale processo entro e non oltre 10 giorni. 3. L'entrata in esercizio della batteria n. 12 potrà avvenire solo previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento degli interventi di adeguamento previsti dal DPCM del 29 settembre 2017 e di seguito riportati: a) costruzione nuova doccia 6 per garantire il rispetto del limite polveri di 25 g/t coke; b) rispetto del limite polveri di 8 mg/Nm³ al camino E428, anche attraverso l'installazione di filtro a maniche; c) installazione sistema di controllo della pressione dei singoli forni denominato SOPRECO; d) miglioramento del sistema di aspirazione allo sfornamento [lato macchina coke] come da progetto riportato nell'Allegato 4 alla domanda di AIA” [rispetto alla quale si chiede anche l'adozione di misure cautelari ai sensi degli artt. 55 e 56 cod.proc.amm.] - con riguardo alla prescrizione UA11, punto 4 (Emissioni selenio scarico 1AI) di cui al d.P.C.M. 29.09.2017, pur prevedendo, in accoglimento dell'istanza della società, che “Gli interventi previsti dalla prescrizione n. UA11, punto 4 (Emissioni Selenio scarico 1AI) del Piano ambientale di cui al DPCM del 29 settembre 2017 devono essere realizzati nel rispetto della documentazione presentata con la nota del 6 maggio 2021, protocollo CS/052021/001, entro il termine del 30 aprile 2022”, impone il rispetto, “a partire dal 1 febbraio 2022, del valore limite di emissione previsto, in allegato II al DPCM 29 settembre 2021, per le emissioni di selenio allo scarico 1AI, e nel rispetto delle specifiche condizioni di seguito riportate” (art. 3, comma 1);

b) del verbale della conferenza di servizi del 16 giugno 2021 (doc. 2), avente ad oggetto “Istanza di differimento ai sensi dell'art. 5, comma 2, del DPCM del 29 settembre 2017, di alcune scadenze del Piano Ambientale per il polo siderurgico di Taranto - determinazioni in merito ai tempi e alle modalità di completamento degli interventi di cui alle prescrizioni n. UA10 (Gestione acque meteoriche aree SEA, IRF, PCA), n. UA11-punto 4 (emissioni Selenio scarico 1AI) e n. 16.o) – 42 – 49

(interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6) del Piano ambientale” per la parte in cui ha deciso:

- “quanto, infine, alla richiesta di differimento relativa alla prescrizione n. 16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6), la Conferenza all'unanimità non la ritiene accoglibile. Pertanto, il Gestore, per garantire il rispetto delle condizioni già in essere, dovrà mettere fuori produzione la batteria entro il termine del 30 giugno 2021 previsto per l'adeguamento. L'entrata in esercizio della batteria n. 12 potrà avvenire solo previa verifica da parte dell'Autorità di controllo del completamento degli interventi di adeguamento della batteria medesima previsti in conformità alle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio di cui alla Decisione di esecuzione della Commissione europea n. 2012/135/UE del 28 febbraio 2012”;

- nonché, ove occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi:

- il parere n. 275 del 14 giugno 2021 della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, trasmesso con nota protocollo n. CTVA/3086 del 15 giugno 2021, acquisita in pari data al protocollo del Ministero della transizione ecologica n. MATTM/64511, in merito al potenziale impatto ambientale connesso alla proroga dei tempi richiesta per il completamento della prescrizione n. 16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6) del Piano ambientale di cui al DPCM 29 settembre 2017 (non conosciuto);

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Transizione Ecologica, del Comune di Taranto, dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente per la Puglia, del Ministero dell'Interno, dell’Ispra - Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, del CODACONS e dell’Associazione Peacelink;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato,

presentata in via incidentale dalla parte ricorrente, limitatamente a quanto il DM n. 267 del 25 giugno 2021 dispone rispetto alla prescrizione n. 16.o)-42-49;

Visto il DP nr. 3634 del 1 luglio 2021;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021, tenutasi in collegamento da remoto, il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Dato atto che, la domanda cautelare ha per oggetto la sospensione degli effetti degli atti impugnati, limitatamente a quanto il DM n. 267 del 25 giugno 2021 dispone rispetto alla prescrizione n. 16.o)-42-49, anche con riferimento al termine di 10 giorni, prescritto per la fermata della batteria 12 ed è intesa ad ottenere l'ordine al Ministero di riesaminare l'istanza presentata da AdI di proroga dei termini per l'adempimento della prescrizione in argomento alla luce dei motivi di ricorso (di cui a punti I, II, III, IV, V dell'atto introduttivo) e, in ogni caso, di pronunciarsi sulla richiesta di riesame presentata dalla Società in data 28 giugno 2021 (v. Nota AdI Dir326/21);

Dato atto che, con la richiamata istanza del 28 giugno 2021 la parte ricorrente aveva chiesto di prorogare il termine del 30 giugno 2021 per le prescrizioni di cui al punto 16.o) – 42 – 49 (interventi Batteria n. 12 e nuova doccia 6) e, subordinatamente, di rimodulare i termini successivi per le procedure di spegnimento, fissati in dieci giorni dal 1 luglio 2021, insufficienti alla messa fuori produzione della batteria 12, a pena di gravi conseguenze di ordine ambientale (meglio descritte in atti);

Dato atto che con il DP n. 3634/2021 è stato disposto (ai fini interinali della tutela monocratica cautelare) di *“prescrivere al Gestore di procedere alle relative operazioni di chiusura della Batteria n. 12 sotto la supervisione dell'ISPRA, alla*

quale andranno tempestivamente comunicati sin da ora tutti gli adempimenti che si intendono porre in essere, con rappresentazione dei tempi e dei relativi impatti, al fine specifico di concordare con la stessa le misure necessarie e più adeguate – aventi carattere di idoneità ad evitare eventuali conseguenze negative - anche se necessitanti di tempistiche più lunghe rispetto ai prescritti 10 giorni, rimettendo all'ISPRA ogni valutazione, adeguatamente motivata, da adottare tempestivamente secondo i canoni della leale collaborazione nel perseguimento del prioritario interesse pubblico, circa la correttezza delle proposte tecniche ed il carattere necessitato o meno di tali interventi, nonché circa la congruità delle relative tempistiche, fornendo un avallo tecnico agli interventi ed ai tempi per la messa fuori esercizio in sicurezza della Batteria n. 12 – sia con riferimento a quanto stabilito dal gravato decreto che con riferimento alle proposte di parte ricorrente, tenendo conto delle misure nelle more già poste in essere - dandone puntuale e tempestiva comunicazione al Ministero procedente e al Tribunale”;

Dato atto che, in esecuzione del suddetto decreto e tenuto conto della relazione di ISPRA, il Ministero (nota del 9 luglio 2021) ha comunicato di ritenere non accoglibile la richiesta di differimento del termine del 30 giugno 2021 per l'adeguamento della batteria 12 (essendo tale richiesta già esaminata nella Conferenza dei servizi del 16.12.2020) e di avere disposto l'avvio della procedura di valutazione del riesame con riferimento al differimento di sessanta giorni del termine di dieci giorni (dal 1 luglio 2021) di cui al medesimo dm n. 267/2021;

Dato atto che parte ricorrente, stante quanto sopra, insiste nella domanda cautelare, con conferma delle misure disposte in sede monocratica e dichiarazione dell'obbligo dell'Amministrazione di pronunciarsi sulla istanza del 28 giugno 2021 anche sulla domanda di proroga del termine del 30 giugno 2021;

Ritenuto:

- che, quanto alla proroga del termine del 30 giugno 2021 previsto per l'adeguamento della batteria nr. 12, sono condivisibili le deduzioni difensive

dell'Amministrazione e delle altre parti resistenti e che, dunque, sul punto va confermato quanto già ritenuto con DP nr. 3634/2021;

- che, a tal proposito, non risultano allegati in atti elementi di fatto (organizzativi, produttivi, logistici o comunque) di forza maggiore, diversi ed ulteriori dalla generica invocazione delle restrizioni derivanti dalle misure anti – COVID, che giustificano non solo il mancato rispetto del termine del 30 giugno 2021, ma anche la circostanza che la relativa richiesta di proroga sia stata presentata solo a ridosso della suddetta scadenza (la domanda è del 4 maggio 2021) con una tempistica tale da rendere oggettivamente impossibile la individuazione di misure alternative;

- che non sono allegate, nel presente giudizio, circostanze di pregiudizio irreparabile tali da giustificare sul punto l'accoglimento della misura cautelare, essendo prospettate solamente conseguenze di ordine produttivo in maniera generica e non adeguatamente comprovata;

- che dunque la domanda cautelare va respinta, quanto all'aspetto sin qui considerato, confermandosi anche in sede collegiale che non sussistono i presupposti per disporre in via cautelare il riesame del termine del 30 giugno 2021 per l'adempimento della prescrizione n. 16 o) – 42- 49, *“stante l'incidenza della relativa inottemperanza, e della conseguente fermata della Batteria n. 12 per 128 giorni non previamente programmati, su profili inerenti la produttività dello stabilimento, che si traducono in dati di natura economica, la cui difficile ristorabilità”*, che parte ricorrente continua a prospettare solo genericamente, *“oltre a non essere parametrata alle capacità economiche della società dando conto della relativa incidenza, che deve essere tale da assumere idoneità alla causazione di effetti irreversibili quanto alla sopravvivenza della stessa, non può prevalere sugli interessi, aventi natura sensibilissima e costituzionalmente rilevanti e protetti, che le prescrizioni mirano a tutelare”* (DP nr. 3634/2021);

- che quanto al secondo profilo dedotto (termini per il processo di messa fuori produzione della batteria nr. 12 in conseguenza del mancato adeguamento entro il 30.12.2021), il Ministero ha allegato di avere in corso il riesame di cui all'istanza

della ricorrente, che dunque è ancora pendente e non è concluso;

Dato atto che parte ricorrente ha allegato di avere intanto proseguito nelle procedure di messa in fuori produzione secondo la tempistica verificata con ISPRA;

Ritenuto:

che, in ordine a tale aspetto rimane impregiudicata ogni valutazione di quanto eccepito dall'Avvocatura in ordine alla responsabilità del Gestore circa il mancato avvio delle procedure di spegnimento in termini anticipati e preordinati al rispetto della scadenza del 30 giugno 2021 (non senza osservare che tale condotta sarebbe stata invero ragionevolmente esigibile, una volta realizzata l'impossibilità di rispettare la scadenza prevista per l'adeguamento, specie nella misura in cui tale impossibilità è oggi prospettata come conseguenza degli effetti della pandemia COVID, che però era in corso da oltre un anno al momento della presentazione della istanza di proroga del 4.5.2021);

che, fermo quanto sopra, è comunque necessario – a tutela delle preminenti ragioni di protezione dell'ambiente, della salute umana e della sicurezza dell'impianto ed a conferma della misura cautelare di cui al DP nr. 3634/2021 – che l'Autorità resistente provveda sollecitamente alla conclusione del procedimento di riesame pendente, alla luce di quanto risulta agli atti di causa (circa i rischi di impatti negativi sull'impianto di trattamento delle acque reflue, per effetto della chiusura accelerata nei termini di dieci giorni originariamente fissato) e riscontrato dall'ISPRA;

Ritenuto che, nelle more del riesame (e fatto salvo ogni provvedimento dell'Autorità), le parti continueranno ad operare per la messa fuori produzione della batteria 12 secondo la tempistica e la metodologia riscontrata con ISPRA entro il termine del 31.08.2021;

Ritenuto che le spese della presente fase cautelare sono da compensarsi tra le parti;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis), in

parziale accoglimento della domanda cautelare, dispone l'obbligo per il Ministero di concludere il riesame dell'istanza della parte ricorrente nei limiti di cui in parte motiva e, nelle more del riesame, l'obbligo per il Gestore di proseguire la messa fuori produzione della batteria nr. 12 nei termini e con le modalità pure in parte motiva indicate.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

Fissa l'udienza pubblica del 24 novembre 2021 per la definizione nel merito della causa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021, tenutasi in modalità di collegamento da remoto ai sensi dell'art. 25 del DL 28 ottobre 2020, n. 137 ed art. 4, comma 1, del Dl 30 aprile 2020, n. 28, conv. in l. 25 giugno 2020, n. 70, con l'intervento dei magistrati:

Elena Stanizzi, Presidente

Salvatore Gatto Costantino, Consigliere, Estensore

Brunella Bruno, Consigliere

L'ESTENSORE
Salvatore Gatto Costantino

IL PRESIDENTE
Elena Stanizzi

IL SEGRETARIO